

COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

TESTO
VIGENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con delibera C.C. n. 45 del 19.12.2002

TITOLO I

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i lavori e le forniture di beni e servizi che possono eseguirsi in economia con amministrazione diretta ed a cottimi, a norma, rispettivamente, dell'art. 88 del D.P.R. 554/1999 e degli artt 1, comma 2, e 10 del D.P.R. 18.04.1994 n. 573.

TITOLO II LAVORI IN ECONOMIA

Art. 2

Ambito di applicazione

1. I lavori, e le relative provviste che, con le specificazioni di cui al seguente articolo 4, possono farsi in economia, e rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono i seguenti

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94, di importo non superiore a 200.000 €.;
- b) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 €.;
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, fino all'importo massimo di 50.000 €.;
- d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara, fino all'importo massimo di 100.000 €..;
- e) Lavori necessari per la compilazione di progetti, fino all'importo massimo di 50.000 €.;
- f) Completamento di opere e impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, fino all'importo massimo di 200.000 €.;
- g) Lavori di urgenza e di somma urgenza, fino all'importo massimo di 200.000 €..

Art. 3

Importo dei lavori in economia

1. Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori in economia si ha riguardo al costo complessivo, al netto dell'Iva, dell'intervento, ivi comprese le provviste eventualmente necessari all'esecuzione dei lavori, applicando i criteri e correttivi seguenti:

- a) per gli interventi urgenti di riparazione, nel limite di quanto strettamente necessario al ripristino ed alla funzionalità dei beni di proprietà comunale e per singolo intervento;

- b) per gli interventi di manutenzione ordinaria l'importo annuo stimato nelle perizie, anche in analogia ai precedenti esercizi finanziari;
2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art.4

Lavori da farsi in economia.

1. Sono individuate le seguenti tipologie di lavori che, rientrando nella previsione dell'art. 2, possono essere eseguiti in economia :
- a) Riparazioni urgenti delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosioni, straripamenti, **incidenti stradali** e rovina di manufatti;
 - b) Manutenzione delle strade, compreso lo spargimento della ghiaia, di pietrisco e di materiali antigelo, lo sgombero neve, il rifacimento del manto di usura, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni dei manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e luminosa; edifici comunali, strade e piazze comunali, cimitero, fognature e acquedotti, rete di illuminazione pubblica.
 - c) Manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
 - d) Manutenzione e spurgo fognature limitatamente al tratto interposto tra l'impianto fognario interno e l'allacciamento alla condotta fognaria pubblica, centrali di trattamento e di sollevamento liquami ancora non consegnate all'ente terzo gestore, nonché dei bagni pubblici qualora installati;
 - e) Manutenzioni e riparazioni di impianti tecnologici adibiti a servizio degli edifici comunali o comunque a pubblici servizi di competenza comunale, quali illuminazione pubblica, semafori **qualora installati**, reti cablate, impianti telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari;
 - f) Manutenzione dei giardini, aree verdi, viali, piazze, parcheggi ed altre aree pubbliche, nonché degli impianti sportivi;
 - g) Manutenzione dei cimiteri e loro pertinenze;
 - h) Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - i) Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
 - j) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale, ivi compresi impianti, infissi, accessori, pertinenze degli stessi **con eventuali manufatti su di esse insistenti**.
 - k) Lavori di manutenzione e riparazione di locali comunali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso uffici e servizi di competenza del Comune, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - l) Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
 - m) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
 - n) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento del contratto;
 - o) Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori soggetti alla disciplina della legge 109/1994 e ss.mm., come previsto dagli artt. 88 e 145 del Regolamento sui LL.PP approvato con D.P.R., 554 del 21.12.1999;
 - p) Lavori di parziale modifica, rettifica ed ampliamento relativi a: edifici comunali, strade e piazze comunali, cimitero, fognature e acquedotti, rete di illuminazione pubblica;
 - q) lavori di qualsiasi natura per i quali ricorrano comunque le condizioni di cui all'art. 2, lettere c), d), e) f), g).

Art. 5

Il responsabile dei lavori

1. Le spese per i lavori e le provviste di cui al presente regolamento sono disposte dai Responsabili dei servizi seguenti, per i capitoli o parti di capitoli loro assegnati:

- Responsabile dell'area Amministrativa – 1^a area secondo le competenze specifiche assegnate.-

- Responsabile dell'area Economico-Finanziaria – 2^a area secondo le competenze specifiche assegnate.-

- Responsabile dell'area Demografica – 3^a area secondo le competenze specifiche assegnate.-

- Responsabile dell'area Tecnica e Tecnico-Manutentiva – 4^a area secondo le competenze specifiche assegnate.-

- Segretario Comunale, qualora nominato Responsabile di Servizio specifico di una più aree come definite e determinate dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi di cui alla delibera di G.C. n.71 del 10.09.1999.-

2. Per la realizzazione di lavori in economia urgentissimi, la Giunta Comunale può, per motivate ragioni connesse alla celerità ed economicità del procedimento, autorizzare l'anticipazione di fondi necessari per la realizzazione di specifici lavori in economia, sino al limite massimo di €1.500,00 netti, al Responsabile del Servizio interessato, con obbligo di rendicontazione secondo le norme previste in materia di agenti contabili dall'art. 93, comma 2, e 233 del D.lgs. n. 267/2000.

I fondi a disposizione verranno prelevati dalla Tesoreria Comunale al momento dell'effettivo fabbisogno e limitatamente a quanto dovrà essere corrisposto.-

Art. 6

Sistemi di realizzazione dei lavori in economia

1. Il lavori e le relative forniture, di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi

Art.7

Modalità di esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non si rende necessario l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.

2. A tal fine il responsabile del servizio impiega il personale in servizio, o assunto o incaricato allo scopo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed i mezzi in proprietà dell'ente o noleggiati, rimanendo l'organizzazione del lavoro e dei mezzi impiegati nella sua competenza e responsabilità.

3. L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita per importi non superiori a quanto previsto dalle norme di legge al momento vigenti e comunque con riferimento al Dpr.554/99 ed alla Legge 109/94 e s.m.i.50.000 €. oltre Iva.

4. Per l'acquisto dei beni e il noleggio di mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure per la scelta del contraente previste dal successivo articolo 17.

Art. 8

Modalità di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario

Per la effettuazione di lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario viene osservata la seguente procedura:

a – per importi pari o superiori a 20.000 €.: l'affidamento del contratto di cottimo avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione “ a contrattare” , nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto dei lavori e le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere l'espletamento di gara ufficiosa tra almeno **cinque** imprese e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della “par condicio” fra le imprese partecipanti;

b - per importi inferiori a 20.000 €.: il responsabile del servizio provvede a concludere gli opportuni accordi con ditte di fiducia per l'affidamento dei lavori e delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di richiedere almeno **tre** preventivi di spesa a ditte di fiducia secondo il principio della rotazione qualora le ditte note siano più di tre e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati;

c. – si prescinde dall'obbligo di richiedere più preventivi per interventi contenuti entro il limite di **€.10.000**, **salvo restando il principio della rotazione** e salva restando la facoltà del responsabile di compiere le opportune indagini di mercato atte a stabilire che i prezzi **di volta in volta** offerti siano in linea con quelli di mercato vigente nella Provincia di Rovigo, di Ferrara e di Padova.

d.tra le offerte pervenute è di regola prescelta quella corrispondente al prezzo più basso a parità di quantità, consistenza e qualità richieste; qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo più basso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecniche ed economiche che hanno indotto a tale scelta.-

2. Sono fatte salve le procedure per i lavori di urgenza e di somma urgenza previste dai successivi articoli 11 e 12.

3. In ogni caso è fatta salva la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.9

Contenuti dell'atto di cottimo

1. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento, le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/2000;

2. L'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa, per accettazione incondizionata, in calce al foglio condizioni esecutive predisposto dall'Amministrazione e contenente tutti gli elementi di cui al primo comma.

Art.10
Garanzie

1. Le ditte appaltatrici di lavori di cui all'art.8, lett.a) sono obbligate alla costituzione di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel contratto di cottimo, in misura pari al 10% dell'importo del contratto stesso.

Art.11
Lavori in economia di urgenza.

1. In circostanze d'urgenza, per le quali sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio o da un tecnico incaricato, nel quale siano indicate le motivazioni dell'urgenza, le cause che l'anno determinata e i lavori da eseguirsi; detto verbale sarà corredato da perizia estimativa; qualora i fondi assegnati al responsabile del servizio risultino insufficienti il verbale sarà trasmesso, unitamente alla perizia estimativa, alla Giunta Comunale per l'assegnazione dei fondi necessari.

Art. 12
Lavori in economia di somma urgenza

In caso di emergenza, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione di tutti i lavori necessari, osservando la seguente procedura:

- affida direttamente a una o più imprese i lavori di somma urgenza;
- compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa, che trasmette, qualora non disponga di sufficienti risorse assegnate, alla Giunta Comunale per l'approvazione della spesa.

Art.13
Perizia suppletiva per maggiori spese.

1. Ove, durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma preventivata si riveli insufficiente, il responsabile del servizio provvede alla redazione di apposita perizia e ad integrare l'impegno di spesa già assunto, nell'ambito delle risorse assegnategli; qualora dette risorse siano insufficienti, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta Comunale apposita perizia al fine della adozione dei necessari provvedimenti di assegnazione delle ulteriori risorse, fermi restando i limiti complessivi di spesa fissati dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

2. In nessun caso, la spesa a consuntivo dei lavori potrà superare quella preventivamente impegnata con esclusione dei lavori di somma urgenza che dovessero ulteriormente emergere. Quando risultassero eccedenze sulla medesima si farà luogo ad accertamento delle responsabilità di coloro che hanno disposto le maggiori spese **ai fini della rivalsa in solido**.

TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14
Pubbliche forniture di beni e servizi in economia

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per pubbliche forniture i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto e la prestazione di servizi a carattere saltuario ;

2. Sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e servizi il cui importo complessivo, comprensivo delle eventuali opere di installazione, non sia superiore a 50.000 €. oltre Iva:

- acquisto di mobili, **arredi, suppellettili ed** attrezzature per gli Uffici ed altri locali destinati ad uffici e servizi comunali;
- acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici, informatici anche complessi, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, materiale informatico hardware, software e spese comunque relative alla loro manutenzione e riparazione;
- **fornitura di beni e servizi direttamente o funzionalmente connessi al Servizio Elettorale;**
- **spedizione, noleggio, imballaggio, sdoganamento, facchinaggio ed immagazzinamento;**
- **spese per lo svolgimento di corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;**
- **acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, spese per accertamenti sanitari;**
- **spese per onoranze funebri;**
- acquisto di prodotti di cancelleria, stampati, e in genere materiali di consumo utilizzati per gli uffici comunali;
- acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, nonché abbonamenti periodici, ad uso degli uffici;
- acquisto o noleggio di mezzi di trasporto da utilizzarsi per i servizi istituzionali dell'Ente, relative manutenzioni e riparazioni, nonché acquisto carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per detti mezzi di trasporto, **compresi eventuali pezzi di ricambio;**
- acquisto di vestiario per i dipendenti comunali, in conformità ai vigenti regolamenti;
- acquisto di attrezzature e beni di consumo per il servizio della protezione civile;
- locazione di immobili e attrezzature comunque finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune, **a breve o medio termine, dotati e non di attrezzature già installate.-**
- fornitura pasti ai dipendenti comunali **ed al Segretario** ai sensi dei vigenti contratti di lavoro, qualora **applicabili;**
- forniture di beni e servizi attinenti alla organizzazione di attività culturali e per la promozione dello sport, ivi compresi l'acquisto e noleggio di attrezzature occorrenti per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre;
- forniture di beni e servizi occorrenti per la organizzazione di attività a carattere sociale ed assistenziale, ivi compresi gli interventi di assistenza scolastica.
- spese di rappresentanza disposte con preventivi atti di indirizzo quali: cerimonie, commemorazioni, spese di viaggio, di permanenza e di missione, premi per manifestazioni pubbliche o a carattere pubblico, sponsorizzazioni di attività culturali in cui l'Ente comunale sia attore, ricorrenze tradizionali e tipiche nel Comune di Lusina, gemellaggi;
- **spese per l'espletamento di concorsi, conferenze convegni e riunioni.**
- acquisto di impianti tecnologici a servizio degli edifici e del territorio, quali: illuminazione pubblica, impianti semaforici, elettrici, telefonici, antincendio, anti-intrusione, climatizzazione e riscaldamento, nonché spese comunque necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti;
- provviste comunque necessarie per la esecuzione di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta ai dell'art. 7 del presente regolamento;
- acquisto di beni o servizi di pulizia dei locali di proprietà comunale o comunque adibiti ad uffici e servizi comunali;
- acquisto di beni o servizi per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di spazi pubblici e infrastrutture;
- acquisto di beni e servizi occorrenti per la gestione dei servizi produttivi e dei servizi pubblici a domanda individuale;
- acquisto di beni o servizi per la gestione ordinaria del cimitero comunale;
- servizi di gestione delle proprietà immobiliari;
- servizi assicurativi di beni e personale del Comune nonché degli amministratori e dei responsabili dei servizi, limitata per questi ultimi ai dispositivi di legge che prevedono espressamente la copertura assicurativa ;

- servizi di trasporto comunque connessi all'attività istituzionale del Comune;
- servizi pubblicitari, di editoria e stampa relativi all'attività istituzionale del Comune;
- spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni finalizzate alla informazione dei cittadini sull'attività dell'amministrazione;
- spese per assistenza e consulenza legale per contenziosi che si instaurano tra L'ente Comunale e terzi, qualsiasi sia la natura dei terzi (Pubblici e privati).-
- spese per contributi diversi, per canoni concessori, per tasse dello Stato, della Regione e della Provincia, per sanzioni a credito di enti terzi salva comunque restando la verifica di responsabilità personale.
- Affidamento di servizi, non richiamati nei precedenti punti, per periodi coincidenti con l'esercizio finanziario e/o con prestazioni cicliche, nonché prestazioni professionali saltuarie e/o di breve durata, propedeutiche alla realizzazione di progetti preliminari o definitivi, quali: rilievi di aree e/o fabbricati, indagini geologiche-idrogeologiche preliminari, indagini chimico-fisiche, analisi elettriche, elettromagnetiche e acustiche, studi di prefattibilità ambientale e studi storiografici-iconografici volti al restauro-conservazione di manufatti ed edifici la cui vetustà sia superiore a 50 anni dalla data di assunzione della determinazione di cui ai successivi articoli.
- **Spese per imposte e tasse inerenti al possesso di autoveicoli**

Art. 15

Importo delle forniture in economia

1. Possono essere affidate "in economia" le forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50.000 €. oltre Iva.
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato delle forniture di beni e servizi in economia si ha riguardo alla remunerazione complessiva del fornitore o prestatore di servizi, applicando i criteri e correttivi previsti, in riferimento alle forniture di beni, dall'art. 3 del T.U. 358/1992 e, in riferimento alle prestazioni di servizi, dall'art. 4 del D.lgs. 17.03.1995, n. 157 come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65.
3. E' vietato l'artificioso frazionamento dei contratti allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art. 16

Il responsabile delle forniture

1. Le spese per le pubbliche forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento sono disposte dai Responsabili di Servizio di cui all'art.107 del D.lgs. 267/2000 osservando gli indirizzi e le direttive contenuti negli atti di programmazione approvati dagli Organi di Governo dell'Ente ed entro il limite delle risorse loro assegnate allo scopo.

Art. 17

Sistemi di affidamento delle forniture in economia

1. Per la conclusione dei contratti di fornitura di beni e servizi in economia viene osservata la seguente procedura:
a – per importi pari o superiori a 20.000 €. ed entro il limite massimo di 50.000 €.: l'affidamento del contratto di fornitura avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione " a contrattare" , nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto delle forniture, le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere l'espletamento di gara ufficiosa tra almeno cinque imprese e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della "par condicio" fra le ditte partecipanti;

b -per importi inferiori a 20.000 €.: il responsabile del servizio provvede a concludere gli opportuni accordi con ditte di fiducia per l'affidamento delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura di richiedere almeno tre preventivi di spesa a ditte di fiducia e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati;

c. – si prescinde dall'obbligo di richiedere più preventivi per interventi contenuti entro il limite di **€.10.000,00.**

2. L'aggiudicazione è normalmente fatta secondo il criterio del prezzo più basso; per motivate ragioni, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del servizio può disporre l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile anche in base ad elementi diversi, quali ad esempio, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, il termine di consegna e di esecuzione, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica ecc.

3. Sono fatte salve le procedure per acquisti di somma urgenza previste dal successivo art.19.

Art. 18 Garanzie

1. Con la deliberazione a contrattare di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio valuta l'opportunità, con particolare riferimento ai contratti per forniture e servizi a carattere continuativo, di stabilire l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di costituire idonea cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento del contratto.

Art.19 Forniture urgenti di beni e servizi

1. In caso di emergenza cagionata dal verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione delle forniture, affidando le stesse direttamente ad una o più ditte, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento e salva in ogni caso la verifica della congruità delle condizioni e prezzi negoziati.

2. le motivazioni dell'urgenza e le cause che l'hanno determinata dovranno risultare da apposito verbale da compilarsi a cura del responsabile del servizio entro dieci giorni dall'ordine.

TITOLO IV **Art. 20**

Liquidazione e pagamento delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento sono liquidate con provvedimento del responsabile del servizio secondo le modalità previste dall'art.184 del D.lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità del Comune;

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite, nonché della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti;

3. le liquidazioni possono essere anche eseguiti in acconto, qualora ciò rientri nelle condizioni negoziate, restando comunque esclusa qualsiasi forma di anticipazione.

4. sulla base del provvedimento di liquidazione adottato dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art.185 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 21 Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 134, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; a partire da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con quelle del presente regolamento, ed in particolare le norme disciplinanti le modalità di effettuazione di spese in economia **e cottimo** contenute nel Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 26 luglio 1996.